

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 18/02/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 15/05/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 22/07/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 3.222,18, di cui € 262,50 a titolo di istruttoria erogazione, € 447,93 a titolo di commissioni di attivazione, € 23,25 a titolo di commissioni di gestione (al netto di € 46,76) ed € 2.488,50 a titolo di attività/mediazione.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la natura *up front* delle spese di istruttoria, in quanto relative a costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;
- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento;
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali). In particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma di € 18,60 già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*;

- la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione;
- la non rimborsabilità delle spese di lite, attesa la natura seriale della controversia.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

In sede di repliche, il ricorrente richiama la sentenza dell'11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea. Insiste nella richiesta avanzata in sede di ricorso, quantificata in € 3.222,18 (oltre rivalutazione e interessi legali maturati).

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".



Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Nel caso specifico, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell'Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbiano natura *up-front* le spese di istruttoria e le commissioni di attivazione, di cui rispettivamente alle lett. A - B del prospetto economico, perché remunerative di attività preliminari e propedeutiche alla concessione del prestito dettagliatamente descritte in contratto. Tali voci di costo, conformemente a quanto previsto dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, resa a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, devono essere rimborsate al cliente secondo il criterio previsto per il calcolo degli interessi, perché comunque basato "*su un principio di proporzionalità*" valido ed efficace.

Natura parimenti *up-front* deve riconoscersi ai costi di intermediazione, di cui alla lett. F del prospetto economico, avendo l'intermediario allegato il conferimento di incarico di mediazione creditizia sottoscritto dal ricorrente con l'indicazione delle attività remunerate e della provvigione del mediatore, la quale coincide con quella riportata nel contratto di finanziamento (cfr. Collegio Bari, n. 4529/2018). Nè ha pregio l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario perché la domanda di ripetizione delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell'*accipiens*, la società di intermediazione, trattandosi - come già affermato da questo Arbitro (*ex multis* Collegio Bari, n. 23783/2018) - di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-*sexies* del t.u.b. Anche questa voce commissionale deve, pertanto, essere rimborsata al cliente secondo il criterio proporzionale previsto per gli interessi.

Natura invece *recurring* hanno le commissioni di gestione di cui alla lett. C del prospetto economico, perché remunerative di attività attinenti alla gestione del prestito, le quali devono essere rimborsate, per la quota non maturata, secondo il criterio *pro rata temporis*. Il diverso criterio di calcolo invocato dall'intermediario (tasso di interesse effettivo), infatti, non è riportato nel piano di ammortamento richiamato dal contratto, il quale si limita ad indicare la quota di commissioni maturata per ciascuna rata e l'importo dovuto dal cliente in caso di estinzione anticipata.

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	4,80%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	36,43%

r/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese istruttorie A (up front)	€ 450,00	€ 262,50	€ 163,95			€ 163,95
<input type="radio"/>	comm. di attivazione B (up front)	€ 767,88	€ 447,93	€ 279,76			€ 279,76
<input type="radio"/>	comm. gestione C (recurring)	€ 120,00	€ 70,00	€ 43,72	€ 46,75	€ 46,75	€ 23,25
<input type="radio"/>	costi di interm. F (up front)	€ 4.266,00	€ 2.488,50	€ 1.554,24			€ 1.554,24
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.021,20
interessi legali	no

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.021,20.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI